



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

**area lavori pubblici, finan-
za di progetto e partena-
riati
servizio edilizia scolastica e spor-
tiva, programmi complessi**

OGGETTO: codice opera 18062 serramenti scuola Dardi II lotto - affidamento incarico professionale di progettazione esecutiva all'arch. Pierdomenico Calafati - C.F. CLF PDM 76 T03 L424 I - per l'adeguamento progetto e direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Premesso che è stata riscontrata la necessità di intervenire con un secondo intervento di restauro e/o sostituzione dei serramenti della scuola Dardi di via Giotto;

che in relazione a tale necessità con la deliberazione consiliare n. 17 dd. 08.05.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e del documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020 dove è stata inserita l'opera così denominata "Cod. opera 18062 Serramenti scuola Dardi - II lotto" con la previsione di spesa di euro 200.000,00 finanziata con i proventi derivanti da alienazione titoli;

che con determinazione dirigenziale n. dd. è stato disposto l'affidamento dell'incarico in oggetto all' arch. Pierdomenico Calafati con studio a Trieste in via A. Diaz 19/1 - nato a Trieste il 03/12/1976 - iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggistici e Conservatori della provincia di Trieste al n. 586 alle condizioni che seguono;

Art. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste affida al dott. arch. Pierdomenico Calafati che accetta, l'incarico di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, delle opere di restauro e/o sostituzione dei serramenti della Dardi - II lotto nei limiti di spesa

stanziati dal bilancio comunale di cui al documento di Programmazione approvato dal Comune con la deliberazione consiliare n-. 17/2018.

Art. 2) CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Considerata la tipologia dell'intervento e la sua modesta rilevanza economica viene convenuta la sola redazione del progetto esecutivo fatta salva l'eventuale necessità di produrre su richiesta della locale Soprintendenza documenti e/o elaborati propri della fase progettuale precedente (definitivo). In questo caso il professionista si uniformerà alle richieste della Soprintendenza senza oneri aggiunti rispetto a quelli previsti nel presente contratto.

Nello sviluppo di dettaglio del progetto, il professionista dovrà tener conto delle finalità che lo stesso è inteso ad assicurare come specificatamente indicate all'art 23, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Detto progetto deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità dimensione e prezzo. Sul progetto dovrà essere richiesto a cura e spese del professionista il parere favorevole della Soprintendenza entro il termine di espletamento dell'incarico.

In esecuzione di tale incarico il professionista dovrà mantenere una sede operativa, munita di recapito telefonico (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati), fax, posta elettronica, adeguatamente presidiata durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori fino alla conclusione dei termini di cui al successivo art. 4. Il progetto esecutivo dovrà essere costituito dai seguenti atti ed elaborati: Relazione tecnica descrittiva con annesso quadro economico, Capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, elenco prezzi, computo metrico estimativo piano di sicurezza e coordinamento elaborati grafici redatti nel numero e scala idonei a rappresentare l'intervento.

Art. 3) UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

L'Amministrazione si riserva la possibilità di estendere l'incarico alla direzione dei lavori nel caso di accertata impossibilità di farlo con personale interno. In caso di affidamento si riportano di seguito le incombenze dell'ufficio di direzione dei lavori.

Cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto approvato ed al contratto ai sensi della normativa vigente di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del Regolamento 207/2010 per la parte ancora in vigore.

Le principali attività svolte dal Direttore dei Lavori sono le seguenti:

- cura dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto;
- è responsabile del coordinamento e della supervisione della attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
- è responsabile dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'art. 3 comma

2, della Legge 5 novembre 1971 n° 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'art. 21 della predetta Legge;

- intrattiene i rapporti con il Committente fornendo tutte le informazioni necessarie in merito allo stato di avanzamento delle opere ed in merito ad eventuali scostamenti riscontrati al programma;

- partecipa alle riunioni di coordinamento convocate dal Committente;

- ha la responsabilità per la corretta adozione delle varianti.

Dovrà stilare e mantenere tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori, nonché aggiornata tempestivamente, e, comunque, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilità dei lavori sia quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo Stato Finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice.

Dovrà produrre al Responsabile Unico del Procedimento una relazione almeno mensile sull'andamento tecnico-economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'impresa, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi. Tali note dovranno, altresì, contenere la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello Stato di Avanzamento Lavori.

Gli eventuali assistenti con funzioni di Direttori Operativi collaborano con il Direttore dei Lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.

Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori

In mancanza di Direttori operativi provvede il Direttore dei lavori.

Le principali attività svolte dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva sono le seguenti:

Art. 4) FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Il professionista, sulla base della documentazione progettuale che andrà a predisporre ai sensi del precedente articolo, provvederà ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni e integrazioni a:

- a redigere - entro il termine di progettazione - il piano di sicurezza e coordinamento per tutti i cantieri aperti nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto dell'Accordo Quadro in oggetto, che per dimensione e per presenza di ditte diverse, avessero la necessità di un piano specifico e qualora la stazione appaltante lo ritenga necessario e lo espliciti con apposita comunicazione, in occasione dell'emanazione dei singoli ordini di servizio, predisporre il fascicolo adatto alle caratteristiche generali dell'opera, ai sensi dell'art. 91, comma 1 lettera b) del D. lgs 81/2008 ;

- coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90 comma1 del D.Lgs 81/08.

In esecuzione di tale incarico il professionista dovrà mantenere una sede operativa, munita di recapito telefonico (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati), fax, posta elettronica, adeguatamente presidiata durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori fino alla conclusione dei termini di cui al successivo art. 4.

Il Professionista si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti al coordinamento per l'esecuzione dei lavori, alle seguenti prescrizioni:

- a. assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni e integrazioni, con l'obbligo di informare la propria attività ad eventuali normative non citate o nuove e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico;
- b. dovrà garantire al Responsabile Unico del Procedimento l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti all'ente committente da norme cogenti; in particolare, sarà cura del coordinatore proporre in bozza al Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei Lavori la comunicazione per la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni ed integrazioni per l'inoltro agli organi competenti. Inoltre, sarà preciso obbligo del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori. In tale ambito e nel rispetto della piena autonomia e responsabilità operativa del coordinatore della sicurezza, il professionista incaricato potrà utilizzare lo stanziamento per il coordinamento in oggetto previsto nel quadro economico dell'opera, mediante contestuale e dettagliata relazione motivata delle circostanze che giustificano l'utilizzo dello stanziamento medesimo e verso rendicontazione documentata, da prodursi entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi del fatto; il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti della successiva lettera "q" del presente articolo;
- c. dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante;
- d. dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del Direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa le necessarie disposizioni quando ragioni di sicurezza non consentano alla Direzione Lavori di intervenire, informando immediatamente la stessa. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo alla Direzione Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento;
- e. sarà tenuto, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii., a convocare prima dell'avvio dei lavori di ciascuna attività specifica una riunione di coordinamento con gli addetti alle singole operazioni al fine di valutare tutte le possibili interferenze tra le attività di cantiere previste. Di tale riunione dovrà redigere opportuno verbale da inviare successivamente al Responsabile dei Lavori. Tale verbale è propedeutico all'adeguamento del

piano di sicurezza e coordinamento approvato, di cui al successivo punto "m", cui è tenuto il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

f. dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza del cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza giornaliera in cantiere ogni qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato, se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Responsabile dei Lavori e/o il Responsabile Unico del Procedimento; con un minimo di due presenze settimanali in condizione di cantiere attivo. Il coordinatore provvederà personalmente alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui alla successiva lettera "g";

g. dovrà essere compilato giornalmente uno specifico registro da conservarsi in cantiere, che affiancherà il giornale dei lavori, nel quale dovranno essere contestualmente indicati ed aggiornati e puntualmente sottoscritti, dal coordinatore della sicurezza e dal "capocantiere" presente, i sopralluoghi effettuati, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa;

h. dovrà verificare la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL nonché Cassa Edile in relazione ai contenuti del Libro Unico tenuto dalla ditta esecutrice, dandone atto dell'avvenuto controllo nel registro di cui alla precedente lettera "g" del presente comma. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile dei Lavori. Dovrà verificare, nell'ambito di ciascun cantiere edile, l'osservanza delle norme di cui all'art.36-bis del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n.248 "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro";

i. dovrà inviare al Responsabile dei Lavori una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, comunque almeno quindicinale, con l'obbligo, per il coordinatore stesso, di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni ed integrazioni; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti della successiva lettera "q" del presente articolo;

l. dovrà, altresì, garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento e/o Responsabile dei Lavori, tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza;

m. è tenuto a tutte le incombenze previste dalla vigente legislazione sulla sicurezza del lavoro e dei cantieri, ivi compresa la verifica preliminare e l'adattamento, alle effettive condizioni e programmi operativi di lavoro, del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo di cui all'art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 sia prima dell'inizio dei lavori che durante lo svolgimento degli stessi secondo la normativa vigente, nonché all'effettuazione di tutte le operazioni prescritte dalla normativa in vigore in materia di sicurezza ed antinfortunistica. Il professionista è tenuto a verificare la tempestiva ottemperanza da parte

dell'Impresa a tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai piani di sicurezza e di coordinamento, che incidono sulla sicurezza del cantiere; in particolare è tenuto a vigilare sul rispetto delle misure inserite nel piano di sicurezza e coordinamento specifico in merito alle interferenze tra le attività di cantiere e quelle delle strutture in cui si opera, così come valutate nel corso della riunione di coordinamento di cui al precedente punto "e";

n. sarà tenuto ad eseguire le annotazioni e le prescrizioni impartite in merito alle misure di prevenzione e coordinamento della sicurezza le quali dovranno essere controfirmate per ricevuta ed adempimento dall'impresa appaltatrice, dai subappaltatori e dalle imprese con contratti di fornitura;

o. sarà tenuto ad esprimere parere, per iscritto, in merito agli obblighi del Committente di cui al comma 14 dell'art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016;

p. sarà tenuto ad osservare "L'Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste. Approvazione e applicazione nella prassi operativa del Comune di Trieste" di cui alla Deliberazione Consiliare n.55 del 3 luglio 2008, ed il documento conseguente, denominato "Attuazione dell'Atto di Intesa per la sicurezza nei cantieri" controfirmato dalle parti in data 16 dicembre 2008 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n.45 del 29 dicembre 2008;

q. sarà tenuto a garantire la presenza giornaliera in cantiere ed alla consegna alla Stazione Appaltante, con cadenza settimanale, di un report giornaliero con il seguente contenuto minimo: dettagliate presenze in cantiere di personale ed attrezzature, condizioni climatiche e particolari, principali lavorazioni svolte, esame delle condizioni e dei presidi di sicurezza nello svolgimento delle lavorazioni, disposizioni del C.S.E. in materia di sicurezza.

Il Committente, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile dei Lavori si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati, anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e, comunque, delle disposizioni di legge in vigore, da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Per quanto non puntualmente descritto si fa comunque riferimento a quanto previsto da: D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 50/2016, DPR 207/10 ultravigente in virtù dell'art. 216 del D. Lgs. 50/2016

Art. 5) COLLABORATORI

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri oggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite, con specifico riferimento a quelle indicate ai precedenti artt. 2 e 3.

In caso di assenze limitate per motivi personali (non superiori ai 15 giorni naturali e consecutivi) e/o per motivi di salute comprovati, il professionista potrà delegare, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei lavori, le funzioni di cui all'art. 3 del presente contratto ad un suo collaboratore con uguale idoneità e qualificazione professionale, in grado di sostenere temporaneamente le responsabilità del presente incarico.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L'Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Per quanto riguarda il costo dell'assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, il professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto.

Art. 6) TERMINI

Il presente contratto decorre dalla comunicazione di avvenuta esecutività della determinazione dirigenziale di approvazione del presente atto. Per l'espletamento della prestazione di cui al precedente art. 2 si conviene il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione che precede. Entro tale termine sarà dimostrato l'eventuale inoltro della domanda alla Soprintendenza per il nulla osta alle opere previste.

Art. 7) PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli articoli 8 e 9, l'ente committente potrà applicare la seguente penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

- nell'ipotesi di ritardata esecuzione della prestazione prevista dal presente contratto all'art. 2: la percentuale dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'onorario per ciascun giorno di ritardo della prestazione oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (diecipercento) del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Art. 8) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre al caso di risoluzione già disciplinato all'ultimo comma dell'art. 13, il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;
- b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art. 9) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 10) RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art. 11) INCOMPATIBILITÀ

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Qualora il professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 con particolare riguardo all'art. 53 commi 7, 8 e 10 relativamente al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere richiesto dal professionista e consegnato all'Amministrazione comunale.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle

condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 12) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

Art. 13) ONORARIO E PAGAMENTI

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell'incarico viene calcolato, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, in ragione dell'importanza dell'opera. In ogni caso la misura del compenso viene individuata indicando, da parte del professionista, per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L'importo per l'incarico risultante della parcella allegata sub "A" al presente contratto, redatta sulla base dell'importo per l'esecuzione dei lavori, ritenuta adeguata dal committente e sottoscritta dal professionista, è di Euro 20.000,00 a cui vanno unicamente sommati il 4% per contributo previdenziale e l'IVA nella misura di legge per rispettivi Euro 800,00 ed Euro 4.576,00 per un totale di Euro 20.000,00.

La prima liquidazione del 50% del compenso professionale di cui trattasi sarà effettuata in acconto ad avvenuta presentazione del progetto commissionato corredato dal parere richiesto.

La seconda liquidazione del 15% del compenso per la consegna della documentazione necessaria per l'inizio cantiere (PSC), il saldo finale sarà del restante 35% del compenso alla fine dei suddetti lavori previsti.

I pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato al successivo art. 13, con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

Art. 14) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente atto, tra il professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN: IT 12R 02008 02210 000041062038 acceso presso banca Unicredit, che il professionista ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto.

Il soggetto delegato ad operare sul suddetto conto corrente dedicato è il **professionista incaricato** le cui generalità sono riportate nelle premesse del presente atto.

Eventuali modifiche comunicate dal professionista in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto aggiuntivo costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 15) REDAZIONE PERIZIE SUPPLETIVE

Nel caso di redazione ed approvazione di una perizia di variante suppletiva o nel caso di recupero del ribasso d'asta ai sensi dell'art. 95 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 14/2002 in materia di Lavori Pubblici, sarà corrisposto al professionista l'onorario, secondo le medesime condizioni dell'offerta economica iniziale, in misura proporzionale alla variazione, in più o in meno, dell'importo degli oneri della sicurezza correlati alla perizia di variante.

Art. 16) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, della Legge, il professionista ha stipulato con la Compagnia di assicurazioni Società Lloyd's.

La polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n. A1C223979 con decorrenza dal 01/12/2017 al 01/12/2018 per un massimale di Euro 1.000.000,00.

La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

Art. 17) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il professionista tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 dd. 31.1.2014, immediatamente eseguibile e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

Art. 18) CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

Art. 19) SORVEGLIANZA

La sorveglianza sui lavori sarà istituzionalmente esercitata dal Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva Project Financing il cui Dirigente svolgerà la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 20) RINVIO

Per quanto non esplicitato nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici.

Art. 21) ELEZIONE DEL DOMICILIO

Al fine del presente incarico il professionista dichiara di avere il domicilio fiscale in Via Del Bastione, 3 - TS , presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

Art. 22) SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del professionista.

Saranno a carico del professionista pure tutte le spese necessarie e conseguenti per la redazione degli atti tecnici contabili e grafici necessari per l'espletamento dell'incarico.

ART. 23) CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di Euro 20.000,00 (onorario Euro ventimila/00 Euro). Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

Trieste,

Il Professionista

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 22. 23.



ordine
degli
architetti
pianificatori
paesaggisti e
conservatori
della provincia di
trieste
appec trieste
pierdomenico calafati
albo sezione A
numero 586
architetto